Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 marzo 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 10 MARZO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1983.

Fiscambi, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1983 (delibera assembleare 24 febbraio 1970).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1983 (delibera assembleare 18 febbraio 1971).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1983 (delibera assembleare 24 febbraio 1972).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1983 (delibera assembleare 28 aprile 1982).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1983 (delibera assembleare 28 aprile 1982).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1983 (delibera assembleare 28 aprile 1982).

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 9 % - 1975-1995 » sorteggiate il 2 febbraio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10 % - 1978-1998 » sorteggiate il 2 febbraio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10 % - 1977-1997 » sorteggiate il 2 febbraio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 12 % - 1980-1995 » sorteggiate il 2 febbraio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 6 % - 1968-1988 » sorteggiate il 2 febbraio 1983.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di febbraio 1983.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di febbraio 1983.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni fondiarie sorteggiate nel mese di gennaio 1983.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di gennaio 1983.

S.A.T.R.I.S. - Società per azioni tributaria siciliana, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1983.

Cartonbox, società per azioni, in Arcore (Milano): Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1983.

S.E.I.T. - Società esercizio industri tessili, cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni (delibera assembleare 30 aprile 1962).

S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili, cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni (delibera assembleare 8 novembre 1967).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982.

Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i seguenti decreti:

decreto reale 8 febbraio 1923, pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 30 giugno 1923, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1923, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 2657, con il quale e stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine;

decreto reale 25 giugno 1931, n. 3995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 18 settembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1931, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 177, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine;

decreto reale 6 giugno 1932, n. 3287, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1932, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1932, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 10, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine;

Visto il decreto reale 1° dicembre 1932, n. 9950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1932, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 343, con il quale venne precisato che il Colatore Brentane iscritto nel succitato secondo elenco suppletivo sostituiva il corso d'acqua denominato « Canale del Consorzio Ledra-Tagliamento » iscritto al n. 470 dell'elenco principale approvato con il sopra menzionato decreto reale 8 febbraio 1923;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 16 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1964, registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 323, con il quale sono stati depennati dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine, approvato con regio decreto 8 febbraio 1923, i tratti terminali dei torrenti Ausa e Corno, compresi nella zona portuale di Nogaro - Torviscosa, come delimitata con il decreto 2 ottobre 1962 del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 16 ottobre 1962;

Considerato che con decreto ministeriale 12 marzo 1981, n. 314, a seguito della istituzione della provincia di Pordenone, è stata disposta la pubblicazione di uno schema delle acque pubbliche scorrenti in detta provincia stralciato dagli elenchi già approvati con i decreti reali 8 febbraio 1923, 25 giugno 1931, n. 3995 e 6 giugno 1932, n. 3287, limitatamente alle modifiche e precisazioni apportate agli elenchi medesimi;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1975, n. 349 con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge, durante la quale ha fatto opposizione il Consorzio Ledra-Tagliamento, per chiedere la cancellazione delle acque dei canali indicati nello schema del suddetto terzo elenco suppletivo dal n. 3 al n. 12 e riguardanti il canale principale Ledra-Tagliamento e le sue derivazioni, in quanto dette acque scorrono in canali artificiali eseguiti dallo stesso Consorzio e quindi privati;

Considerato che detti canali hanno carattere privato e provvedono ad addurre nei comprensori irrigui le acque derivate dai fiumi Ledra e Tagliamento, acque che sono pubbliche già al momento della derivazione;

che, pertanto, va accolta l'opposizione del Consorzio Ledra-Tagliamento e quindi vanno cancellate dal suddetto schema del terzo elenco suppletivo le acque di cui ai numeri dal 3 al 12, riguardanti il Canale principale Ledra-Tagliamento e le sue derivazioni;

Considerato che le rimanenti risorse idriche indicate nello schema del terzo elenco suppletivo di che trattasi, con esclusione di quelle di cui ai numeri dal 3 al 12, hanno acquistato attitudine ad uso di pubblico generale interesse ai sensi dell'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775;

che, pertanto, può essere approvato il terzo elenco suppletivo, dal quale sono stati esclusi i canali figuranti ai n.ri dal 3 al 12 dello schema di elenco pubblicato;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto 16 ottobre 1980, n. 407;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Udine, emendato come nelle premesse, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1983
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 335

TERZO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI UDINE

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Roggia del Molino	Fiume Tagliamento	Forgaria nel Pr.	Dallo sbocco alle origini
2	Torrente Alba di Là	Torrente Alba	Moggio Udinese	Id.
3	Fiume Terzo	Laguna di Grado	Cervignano del Pr. - Terzo di Aquileia - Aquileia	Id.
4	Roggia Murogemini	Fiume Terzo	Cervignano del Pr. e Terzo di Aquileia	Id.
5	Roggia Pulsini o Polzino	Roggia Mortesina	Cervignano del Pr. e Terzo di Aquileia	Id.
6	Roggia Mortesina	Fiume Terzo	Ruda - Villa Vicentina e Terzo di Aquileia	Id.
7	Canale Rasignolo	Roggia Mortesina	Villa Vicentina	Id.
8	Roggia Vessa	Fiume Terzo	Villa Vicentina - Aquileia	Id.
9	Rio Veltri	Torrente Novarza	Sauris	Id.
10	Sorgenti del Bars	Fiume Tagliamento	Osoppo	Id.
11	Roggia Patocchio o Patocco	Roggia della Cartiera	Codroipo	Id.
12	Rii Pisiris e Lavuaclo	Roggia Molino del Cucco	Maiano	Id.
13	Laghetto Porto di S. Martino	Fiume Taglio Stella	Codroipo	Id.
14	Rio Vadacloz	Torrente But	Paluzza	Id.
15	Rio Bevadorio	Fiume Corno	Porpetto	Id.
16	Rio Griv	Fiume Stella	Rivignano	Id.
17	Roggia Barasoda	Fiume Aussa	Aiello	Id.
18	Roggia Montana	Fiume Aussa	Aiello	Id.
19	Roggia Accronica o Roggia dei Prati	Roggia della Villa	Aiello - Cervignano del Friuli	Id.
20	Roggia della Villa	Fiume Aussa	Aiello - Cervignano del Friuli	Id.
21	Rio Fontanaz	Rio Calderuso	Moggio Udinese	Id.
22	Sorgente Spissonte	Rio Ciampeis	Moggio Udinese	Id.
23	Rio Ciampeis	Fiume Fella	Moggio Udinese	Id.
24	Risorgenza ex Roggia Molini	Fiume Tagliamento	Bordano	Id.
25	Sorgente Fors	Rio Vandul	Chiusaforte	Id.
26	Rio Vandul	Torrente Raccolana	Chiusaforte	Id.
27	Sorgenti Cinque Punte	Rio Conzen	Tarvisio	Id.
28	Rio Conzen	Rio del Lago	Tarvisio	Id.
29	Sorgenti Valsecca e Bragolac	Torrente Margò	Ravascletto	Id.
30	Sorgenti Rio Pradibosco e Rio Clap Piccolo	Torrente Pesarina	Prato Carnico	Id.
31	Roggia del Molino di Strassolto	Fiume Taglio	Cervignano del Friuli	Id.
32	Sorgente Fontanutis	Torrente Leale	Trasaghis	Id.
33	Sorgente Rio Glasot	Rio Frondizzon	Tolmezzo	Id.
34	Sorgenti Malina e Pedrosa	Rio Frondizzon	Tolmezzo	Id.
35	Sorgente Tinusuta	Rio Storto	Ampezzo	Id.
36	Sorgente Rio Major	Torrente Glavegna	Ravascletto	Id.

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
37	Sorgenti Vaz Pescolis - Ramonton - Sore Prat - Incomp e Roncs - Pala di Michelon - Ribos di Durignon - Flechia - Broghesin - Renzona e Sglinghen	Torrente Degano	Rigolato	Dallo sbocco alle origini
38	Sorgente Pdlanuye	Torrente Erbezzo	S. Leonardo	Id.
39	Sorgente Polvirara	Fiume Tagliamento	Forni di Sopra	Id.
40	Sorgente Ramonta	Rio Chiavitins	Rigolato	Id.
41	Rio Chiavittins	Torrente Degano	Rigolato	Id.
42	Sorgente Caserma di Finanza	Rio Bartolo	Tarvisio	Id.
43	Sorgenti Molino e Oceria	Torrente Malina	Attimis	Id.
44	Sorgente Clevos	Rio Agozza	Forni di Sopra	Id.
45	Sorgente Zagusia	Torrente Alborna	Savogna	Id.
46	Sorgente Russatza	Torrente Grivò	Faedis	Id.
47	Sorgente Bastionina	Torrente Cornappo	Nimis	Id.
48	Sorgente Tuffia	Fiume Slizza	Tarvisio	Id.
49	Sorgente Col del Lago	Rio del Lago	Tarvisio	Id.
50	Rio Spissul	Torrente Pesarina	Prato Carnico	Id.
51	Rio S. Giorgio	Torrente Resia	Resia	Id.
52	Sorgente Fontanon	Roggia di Caneva	Tolmezzo	Id.
53	Rio Storto	Roggia Velicogna	Pocenia	Id.
54	Rio Lonadan	Rio di Sauris di Maina	Sauris	Id.
55	Rio Pedagloso	Rio Pediglosia	Ampezzo e Socchiave	Id.
56	Rio Valcalda	Torrente Margò	Ravascletto	Id.
57	Rio Pala	Torrente Margò	Ravascletto	Id.
58	Rio Maior	Torrente But	Sutrio	Id.
59	Rio Domesteana	Torrente But	Tolmezzo	Id.
60	Rio Mendoro	Torrente Margò	Ravascletto	Id.
61	Rio Gof	Torrente Margò	Ravascletto e Comeglians	Id.
62	Rio Potscola	Torrente Torre	Lusevera	Id.
63	Rio Pisin	Torrente Chiarzò	Paularo	Id.
64	Roggia del Molino di Sterpo	Roggia dei Molini	Bertiolo	Id.
65	Scolo di Bertiolo	Roggia del Molino di Sterpo	Bertiolo	Id.
66	Rio Vedelis	Roggia di Artegna	Buia	Id.
67	Rio Variano	Roggia di Artegna	Artegna	Id.
68	Fosso Tresemano	Si perde	Tricesimo Reala del Roiale - Tavagnacco - Feletto Umberto	Id.

(1284)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1982.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Colli del Trasimeno ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1972, con il quale e stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Colli del Trasimeno » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 21 ottobre 1977 dagli interessati intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Colli del Trasimeno »;

Visti il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato formulati dal Comitato Nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche di produzione nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Colli del Trasimeno », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, sono apportate le modificazioni di cui appresso:

Art. 3 - le righe 27, 28 e 29 del secondo comma sono sostituite con il seguente testo:

« nuova; segue poi la rotabile sulla destra fino a Caligiana. Da Caligiana, in prossimità della quota 471, segue verso nord-est la strada per Col di Maggio e dopo averlo aggirato ad ovest incrocia il confine comunale di Corciano; prosegue lungo questi verso nord ed alle Cantinacce verso est, fino a La Maestà (q. 457) da dove prende il sentiero verso nord per Borgo Caglione fino ad incrociare il T. Innigati. Discende tale corso d'acqua in direzione est alla confluenza con il T. Sambro, segue quest'ultimo verso est ed alla confluenza con il T. Caina, prosegue per breve tratto lungo una retta verso est immettendosi sulla strada che costeggia il corso d'acqua e lungo questa, prosegue verso sud fino al bivio per Compresso vecchio. Segue la strada verso est e prima di giungere a q. 394 prende quella in direzione sud-est toccando C. Cocilovo, Pod.e Prugneto, il Castellaccio da dove segue la strada verso nord-est per il Pod. e della Fonte e prima di giungere alla sorgente piega verso est prima e poi sud raggiungendo C. Torre (q. 453) da dove prosegue in direzione sud-est raggiungendo, a nord-ovest il M. Canneto, la strada per Canneto; segue tale strada in direzione sud-ovest, attraversa Canneto e proseguendo nella stessa direzione passa a nord di Capocavallo lambisce p.te delle Cupe ed all'altezza di questi segue la strada in direzione sud per Pod.e Cesaroni (q. 251); da qui segue la strada per Pod.e Marchesi e dopo circa 300 metri quella che verso sud-ovest raggiunge Pod e Campatore, lo attraversa e prosegue per la strada verso ovest fino alla Cappella S. Anna. Da qui segue verso sud la strada per Corciano che costeggia il fosso omonimo in parte ed alla q. 362 proseguendo sud sino a Chiugiana. Di qui giunge fino (*Omissis*) ».

Art. 6 - è sostituito interamente con il seguente testo:

I vini « Colli del Trasimeno », all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Colli del Trasimeno » rosso:

colore: granato più o meno intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: delicato, vinoso;
sapore: asciutto, armonico, leggermente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

« Colli del Trasimeno » bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: profumo gradevole;
sapore: secco, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1982

PERTINI

BARTOLOMEI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1983
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 180

(1288)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1982.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Orvieto » e « Orvieto classico ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 7 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Orvieto » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 22 febbraio 1979 dal « Consorzio vino Orvieto » e dal « Consorzio vino Orvieto classico » ed altri intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino « Orvieto »;

Visti il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato formulati dal comi-

tato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche di produzione nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Orvieto », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 sono apportate le modificazioni di cui appresso:

Art. 5 - il secondo ed il terzo comma sono sostituiti con il seguente testo:

Le uve destinate alla vinificazione del vino « Orvieto » devono assicurare al vino una gradazione alcoolica minima complessiva naturale di almeno 11 gradi. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. I prodotti utilizzabili per l'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali debbono derivare, ad eccezione del mosto concentrato rettificato (zucchero d'uva), dalle uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata « Orvieto », fermo restando che la resa uva-vino non deve, comunque, superare i limiti di cui al precedente art. 4.

Art. 6 - il testo concernente l'indicazione della gradazione alcoolica minima complessiva del vino « Orvieto » è sostituito con il seguente: « gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5 ».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1982

PERTINI

BARTOLOMEI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1983
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 182

(1287)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Colli di Parma » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Colli di Parma » corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Emilia-Romagna;

Visti il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento di cui trattasi e la relativa proposta del disciplinare di produzione, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1982;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Colli di Parma » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1983.

Art. 2.

I conduttori che intendano porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1983, con la denominazione di origine controllata « Colli di Parma », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative alla tenuta degli albi dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità è formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Colli di Parma ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Colli di Parma » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'istituto stesso, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BARTOLOMEI — REBECCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1983
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 73

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « COLLI DI PARMA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli di Parma » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine « Colli di Parma » senza altra qualificazione è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti nella percentuale appresso indicata:

Barbera: dal 60 al 75%;

Bonarda Piemontese e Croatina da soli o congiuntamente: dal 25 al 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni neri « raccomandati » o « autorizzati » presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione « Colli di Parma » seguita dalle specificazioni Malvasia e Sauvignon è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti nelle percentuali appresso indicate:

Malvasia: Malvasia di Candia aromatica, fino ad un massimo del 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalla varietà di vitigno Moscato bianco presente nei vigneti fino ad un massimo del 15%;

Sauvignon: Sauvignon 100%.

In etichetta le specificazioni di vitigno devono essere indicate in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelle utilizzate per indicare la denominazione di origine controllata « Colli di Parma ».

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini « Colli di Parma » comprende il territorio collinare della provincia di Parma, includendo in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Sala Baganza, Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Noceto, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano de' Melegari.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal ponte sul torrente Enza, che identifica il confine tra le province di Parma e di Reggio Emilia, in prossimità del centro abitato S. Polo d'Enza in Caviano sulla strada per Traversetolo, il limite segue tale strada in direzione ovest fino a raggiungere Traversetolo; da questo centro abitato segue la strada verso nord-ovest costeggiando C. Zubani, Garavelli, attraversa Bannone per raggiungere Riviera, a quota 173, e segue la strada che dal centro abitato esce in direzione ovest verso C. Ronchei; Percorre tale strada in questa direzione fino ad incrociare, in prossimità della quota 221 (in finale) il confine comunale di Traversetolo che segue in direzione nord-ovest fino ad incontrare, superati i due fossi, la strada che dalla quota 221 circa conduce verso ovest alle C.se Fusari, passando in prossimità delle quote 223, 224 e 196.

Da C.se Fusari segue la strada in direzione sud-ovest, raggiunge quella per S. Maria del Piano, la attraversa ed in uscita raggiunge a quota 207 la strada per Lesignano de' Bagni, la percorre in direzione sud-est fino a raggiungere quest'ultimo centro abitato, superatolo prende in direzione ovest la strada che passa per la quota 218, dove attraversa Fosso Olivetti e proseguendo in prossimità della quota 219 raggiunge Can.le Maggiore. Segue questi fino alla confluenza con il torrente Parma, lo risale e, giunto al ponte di Langhirano prende ad ovest, costeggia a nord-est l'abitato del comune per seguire in direzione nord la strada che attraversata Torre Chiara raggiunge Pilastro (q. 176). Da Pilastro segue in direzione nord-ovest la strada per Felino, lo costeggia a sud e in prossimità della quota 188 prosegue per la strada che in direzione sud-ovest attraverso le quote 202, 214, 217 raggiunge C. Fontana (q. 220) da dove in direzione nord-ovest attraversa l'abitato di S. Michele de' Gatti e raggiunge in prossimità del km 10,100 quella che conduce a Marzolara, segue tale strada in direzione sud-ovest sino a Ceretolo (q. 282) da dove attraversa in direzione nord-ovest il torrente Baganza raggiungendo q. 264 sulla strada per S. Vitale Baganza, la segue verso nord-est, supera tale centro abitato e proseguendo tocca C. dei Pittori e le quote 209, 202, 192, 186, Riva Alta, q. 170 di Sala Baganza; costeggia questo centro abitato ad ovest, ed in uscita dal medesimo in direzione nord segue la strada per la Torre, attraversa Basso ed a q. 124, piegando verso nord-ovest raggiunge Collecchio. Da Collecchio segue in direzione sud-ovest la s.s. n. 62 fino a raggiungere Fornovo di Taro da dove, attraversati alla confluenza il fiume Taro e il torrente Ceno, raggiunge Ramiola.

Da Ramiola segue in direzione nord-est la strada che costeggia il fiume Taro, attraversa Medesano e alla Cornaccina (q. 139) in prossimità del km 8,400 segue la strada che in direzione ovest attraversa il torrente Recchio e raggiunge quella che costeggia ad ovest questo corso d'acqua, la percorre in direzione nord, passando per le quote 126, 129, 125, 107 e 101, fino a Gatto Gambarone (q. 95) da dove segue la strada verso ovest lambendo l'oratorio delle Cascine e per le q. 99, 103, 110, 112, 113 e 103 raggiunge, in prossimità di La Marchesa (q. 121); la strada che in direzione nord-est giunge a Salda Grande e a q. 88 dopo aver toccato q. 108 e 105; da q. 88 prosegue per la strada che in direzione nord-ovest porta ad Asilo S. Antonio, lo costeggia e

per le Ghiarine raggiunge S. Margherita. Segue quindi la strada a nord di S. Margherita e in direzione ovest raggiunge a q. 79 il torrente Rovacchia, lo supera e dopo circa m 600 (q. 79) piega in direzione ovest e prosegue per la strada che toccando le q. 82, 91 e 87 attraversa Lodesana e superata la ferrovia (q. 102) raggiunge a q. 94 la s.s. n. 9-*bis*, prosegue lungo questa in direzione sud-ovest ed in prossimità del km 4,500 segue la strada verso ovest toccando Predella, S. Nicomede, C. Vernazza e Le Piane da dove tagliando verso nord raggiunge q. 148 sulla strada che, proseguendo verso nord, incrocia il torrente Stirone.

Segue in direzione sud-ovest il torrente Stirone che identifica il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma fino ad incontrare il confine sud di Salsomaggiore Terme, prosegue lungo questi verso sud-est, ed all'incrocio con quello di Medesano segue verso sud il confine di tale comune, quindi per breve tratto in direzione ovest (q. 472) segue quello di Pellegrino Parmense in direzione ovest fino ad incrociare la strada all'altezza del p.zo Colombara (km 6,300) prosegue lungo questa in direzione sud attraversa Scarampi e raggiunge il centro abitato di Varano de' Melegari prende poi la strada verso ovest per Serravalle ed al km 12 circa, prosegue lungo quella che in direzione sud attraversa il torrente Ceno (q. 214) e quindi prosegue sulla medesima in direzione est, ed in prossimità di Azzano, incrocia il confine comunale di Varano de' Melegari, lungo questi prosegue verso nord e poi est e sud-est, fino a raggiungere la q. 362 all'altezza di Cozzano, e da q. 362 segue la strada che attraversato Cozzano alla q. 306, prosegue sempre in direzione est, attraversa la strada per Oriano e raggiunge, passando in prossimità di C. Pietra di Taro il fiume Taro, risale questi in direzione sud-ovest lungo il confine di Rubbiano fino a giungere in prossimità di Bocchetto, laddove piega verso sud-est e poi nord-est lungo lo stesso confine di Rubbiano raggiungendo la strada per Calestano in prossimità del torrente Sporzana. Prosegue in direzione sud lungo tale strada, costeggia ad ovest Lesignano de' Palmia, giunge a Calestano. Da Calestano segue in direzione nord, prima strada per Marzovara che costeggia il torrente Baganza per breve tratto, e quindi, in direzione sud-est segue quella che, costeggiando il R. Moneglia attraversa Iano e Fragnolo e prosegue in direzione sud-est toccando le q. 760 e 818, fino ad incrociare, in prossimità della q. 847, il confine comunale di Langhirano che segue in direzione sud-est fino all'incrocio con il torrente Parma, prosegue lungo questi verso nord-est ed alla confluenza con R. Pacchiano segue nella stessa direzione il confine comunale di Lesignano de' Bagni, fino ad incrociare in prossimità di M. Rosso il confine di Traversetolo che segue poi in direzione sud-est sino al torrente Enza, dove, seguendo il confine tra le province di Parma e Reggio Emilia, risale tale corso d'acqua e raggiunge in prossimità di S. Polo d'Enza il punto dal quale è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Colli di Parma » debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni collinari di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle e di quelli posti ad un'altitudine superiore ai m 400 s.l.m.

I sesti d'impianto, ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque tali da non modificare le caratteristiche dell'uva e dei vini come forma di allevamento si deve impiegare il Guyot o forme di allevamento similari per carica di gemme per ceppo.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione di uva ammessa per i vini « Colli di Parma » non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, a q.li 100 per il tipo rosso, a q.li 110 per il Malvasia e a q.li 75 per il Sauvignon.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, perché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non dovrà superare il 70% per il tipo rosso ed il 65% per i vini Malvasia e Sauvignon.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Parma.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Colli di Parma » una gradazione alcolica complessiva minima naturale: 10,5 per il rosso, di 10 per il Malvasia e di 11 per il Sauvignon.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Colli di Parma », all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Colli di Parma:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso con profumo caratteristico;
sapore: secco, sapido, armonico, leggermente frizzante;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 6.5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Colli di Parma Malvasia (*secco o asciutto*):

colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico, tranquillo o frizzante;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Colli di Parma Malvasia (*amabile*):

colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: profumo gradevole, molto aromatico, caratteristico;
sapore: fruttato, più o meno dolce, armonico, caratteristico, naturalmente frizzante;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Colli di Parma Sauvignon:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico, a volte frizzante;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: da 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nei vini « Colli di Parma » Malvasia è obbligatoria la locuzione di « amabile » per il corrispondente tipo di prodotto.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Colli di Parma » Malvasia può essere utilizzata per la designazione del tipo spumante quando il prodotto, ottenuto per fermentazione in bottiglia o autoclave, risponde ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Le operazioni di spumantizzazione devono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio », « classico », « riserva », e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Colli di Parma » vini che non rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(1286)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Breganze ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1969 con il quale e stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Breganze » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1978 con il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione del vino « Breganze Pinot bianco »;

Vista la domanda presentata in data 13 dicembre 1979 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 20 novembre 1981;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche di produzione ed alle caratteristiche tradizionali dei vini in discorso, di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Breganze » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978 sono sostituiti in tutto o in parte come segue:

Art. 2 - è sostituito interamente con il seguente testo:

« La denominazione "Breganze" bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve della varietà di vitigno Tocai friulano, presente nei vigneti fino ad un massimo del 100 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dalle varietà di vitigni: Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Sauvignon e Vaspaiolo (Bresparolo), da soli o congiuntamente presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15 % del totale delle viti esistenti.

La denominazione "Breganze" rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve della varietà di vitigno Merlot, presente nei vigneti fino ad un massimo del 100 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dalle varietà di vitigni: Marzemino (Marzomina), Grappello gentile, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Pinot nero e Freisa, da soli o congiuntamente presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15 % del totale delle viti esistenti.

La denominazione "Breganze" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o sinonimi di varietà:

Cabernet;
Pinot nero;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Vespaiolo,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dalle varietà di vitigni omonimi. Per il vino "Breganze cabernet" le varietà di vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon potranno essere presenti disgiuntamente o congiuntamente ».

Art. 3 - il primo comma è sostituito con il seguente testo:

« La zona di produzione dei vini "Breganze" in provincia di Vicenza comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di: Breganze, Fara Vicentino, Mason Vicentino, Molvena, ed in parte quelli dei comuni di: Bassano del Grappa, Lugo di Vicenza, Marostica, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo e Zugliano ».

Nel secondo comma, con riguardo alla descrizione del confine nord ed iniziando il conteggio da "capitello", alla nona riga l'indicazione della quota è sostituita con quella che segue:

". . . . quota 192 . . . ›.

Art. 5 - al secondo comma l'ultima riga è completata con il seguente testo:

« medesima: Dueville, Lusiana, Pove del Grappa, Schiavon, ».

Il terzo comma è modificato con il seguente testo:

« Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Breganze" bianco, "Breganze" rosso, "Breganze Pinot bianco" e "Breganze Pinot grigio" una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10, ed ai vini "Breganze Cabernet", "Breganze Pinot nero" e "Breganze Vespaiolo" una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5 ».

Art. 6 - il testo concernente le caratteristiche indicate per il « sapore » del vino « Breganze Pinot bianco » è sostituito con il seguente:

« sapore: secco, armonico e vellutato ».

Di seguito al testo concernente le caratteristiche indicate per il vino « Breganze Pinot bianco » come sopra modificato, e prima di quello concernente le carat-

teristiche indicate per il vino « Breganze Vespaiolo » e inserito il seguente testo concernente le caratteristiche del vino « Breganze Pinot grigio »:

colore: dal paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi rosacei;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico e vellutato;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Art. 7 - il testo delle righe prima e seconda è sostituito come segue:

« i vini "Breganze Cabernet", "Breganze Pinot nero" "Breganze Pinot bianco", "Breganze Pinot grigio" e "Breganze Vespaiolo" ottenuti da uve... ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BARTOLOMEI — REBECCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1983
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 72

(1285)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 febbraio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Pier della Francesca », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 27 aprile 1982, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Pier della Francesca », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Pier della Francesca », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Francesco Lucrezio di Roma in data 6 marzo 1964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Ignazio Barbagallo, nato a Catania il 25 gennaio 1912, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1510)

DECRETO 28 febbraio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Cassa fidi e leasing », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza n. 552/82 dell'11-12 giugno 1982 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Cassa fidi e leasing », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Cassa fidi e leasing », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alfredo Bandini di Olevano Romano in data 7 ottobre 1974 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Roberto Bellei, nato a Potenza il 1° febbraio 1943, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1511)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 gennaio 1983.

Finanziamento per il primo trimestre 1983 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del

Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 633/1979, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il proprio decreto n. 149929 del 17 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti, con il quale, tra l'altro, in forza della delibera C.I.P.E. del 24 giugno 1982, è stato disposto per il 1981 l'accantonamento dell'importo di L. 256.079.282.000;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 14 luglio 1982 con la quale — a valere sulla predetta residua disponibilità di L. 256.079.282.000 del Fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1981 — è stata quantificata in L. 7.754.451.325 l'assegnazione straordinaria a favore della regione Emilia-Romagna per il risanamento delle passività delle Officine ortopediche Rizzoli relative agli esercizi 1980 e 1981;

Visto che il C.I.P.E., a fronte di detta proposta, nella seduta del 29 luglio 1982, ha deliberato, tra l'altro, previo accantonamento dell'importo di L. 2.699.886.000 afferenti le passività 1981, di assegnare la somma di L. 5.054.565.000 a favore della regione Emilia-Romagna per il risanamento 1980 delle Officine ortopediche Rizzoli di Bologna;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1982, n. 155439, registrato alla Corte dei conti, con il quale, tra l'altro, è stato assegnato ed erogato il citato importo di L. 5.054.565.000;

Vista la relazione formulata dal Ministro della sanità in data 27 ottobre 1982, con la quale si propone la assegnazione dell'accantonato importo di L. 2.699.886.000 a favore della regione Emilia-Romagna per il risanamento delle Officine ortopediche Rizzoli di Bologna;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 22 dicembre 1982, con la quale viene assegnato alla regione Emilia-Romagna il predetto importo di L. 2.699.886.000 per il ripiano del disavanzo dell'istituto a carattere scientifico « Istituti ortopedici Rizzoli » relativo all'esercizio 1981 (primo semestre), gestione speciale « Officine ortopediche Rizzoli »;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 27 dicembre 1982, concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo sanitario nazionale di parte corrente relativo ai fabbisogni finanziari del primo trimestre 1983;

Visto che il C.I.P.E., nella seduta del 30 dicembre 1982, nell'attesa di definire le destinazioni ed i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per il 1983, ammontante a L. 28.500 miliardi, in termini di competenza, e di L. 27.500 miliardi, in termini di cassa, ha disposto l'accantonamento di lire 372.914.00.000, in termini di competenza, e di lire 359.546.000.000 in termini di cassa;

Visto che con la stessa delibera del 30 dicembre 1982, il C.I.P.E. ha disposto, altresì, l'accantonamento dell'importo di L. 638.000.000.000, in termini di competenza, e di L. 615.614.000.000, in termini di cassa, per le spese a destinazione vincolata, rinviandone la ripartizione ad una successiva delibera che lo stesso C.I.P.E. disporrà sulla base di specifici criteri prodotti dal Ministero della sanità;

Visto che con la citata delibera del 30 dicembre 1982 il C.I.P.E. ha assegnato per il primo trimestre 1983, in via provvisoria ed a titolo di acconto, all'Associazione italiana della Croce rossa la quota di L. 8.086 milioni;

Visto, altresì, che con la stessa delibera del 30 dicembre 1982, il C.I.P.E., tra l'altro, ha determinato, in via provvisoria ed a titolo di acconto, la quota del primo trimestre 1983 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente da attribuire a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in termini di competenza, nell'importo complessivo di L. 6.870.250 milioni ed, in termini di cassa, nel ridotto importo di lire 6.629.189 milioni, comprensivi anche del finanziamento trimestrale delle cure termali e del servizio di guardia medica;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal C.I.P.E., viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del 3° trimestre 1982 dalle regioni Valle d'Aosta, Liguria, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto, Campania, Abruzzo, Lazio, Sardegna, Emilia-Romagna, Toscana, Molise, Lombardia, Basilicata, Sicilia, Piemonte, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente con nota n. 6675 del 26 novembre 1982, n. 78813 del 2 dicembre 1982, n. 10512 del 7 dicembre 1982, n. 19810 del 24 dicembre 1982, n. 15251 del 9 dicembre 1982, n. 38319 del 30 novembre 1982, n. 179 del 4 gennaio 1983, n. 19749 del 31 dicembre 1982, n. 341/5011 del 5 gennaio 1983, n. 22970 del 6 gennaio 1983, n. 61.7.2/11525 del 6 dicembre 1982, n. 33538 del 6 gennaio 1983, n. 2325 del 10 dicembre 1982, n. 21686 del 21 dicembre 1982, n. 68/2-7/C dell'8 gennaio 1983, n. 18624 dell'8 gennaio 1983, n. 1684/134 del 16 dicembre 1982, n. 5693 del 23 novembre 1982 e n. 144/8496 del 16 novembre 1982;

Preso atto che non risulta pervenuto il rendiconto del terzo trimestre della regione Calabria;

Preso atto che la regione Puglia con nota n. 24/35054/111/12 del 29 novembre 1982 ha prodotto una documentazione parziale;

Visto il proprio decreto n. 106465 del 25 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti, con il quale, in forza della delibera C.I.P.E. del 22 gennaio 1982, è stato assegnato, a titolo di acconto, per il primo trimestre 1982 alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'importo complessivo di L. 5.316.914.000.000;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 24 giugno 1982, con la quale, determinata in lire 160 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale

di parte corrente per l'esercizio 1982 destinata ai servizi di guardia medica, è stata quantificata in lire 40 miliardi la relativa quota trimestrale complessiva da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 24 giugno 1982 con la quale, quantificata provvisoriamente in L. 95.808.620.000 la quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'esercizio 1982 destinato alle cure termali, è stata determinata in L. 23.952.155.000 la relativa quota trimestrale complessiva da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ravvisata, altresì, la necessità di riportare nell'allegato prospetto — facente parte integrale del presente decreto — i predetti importi, deliberati dal C.I.P.E., sia per il primo trimestre 1982 che per il corrente primo trimestre 1983 al fine di omogeneizzare e rendere compatibili le quote assegnate per lo stesso titolo nel 1982 e nel 1983;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, concernente: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983 »;

Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione della somma complessiva di L. 6.870.250.000.000, evidenziata dalla colonna 5 del citato prospetto, a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

Ravvisata la necessità di provvedere, per quanto suesposto, all'erogazione dell'importo di L. 2.699.886.000 alla regione Emilia-Romagna per il ripiano del disavanzo del primo trimestre 1981 della gestione speciale « Officine ortopediche Rizzoli » dell'istituto a carattere scientifico « Istituti ortopedici Rizzoli », e dell'importo di L. 8.086.000.000 attribuito all'Associazione italiana della Croce rossa;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare la somma complessiva di L. 6.494.232.125.000, come risulta determinata nella colonna n. 7 dell'allegato prospetto, sulla base delle assegnazioni deliberate dal C.I.P.E. nella seduta del 30 dicembre 1982, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno prodotto i rendiconti del terzo trimestre 1982 e per le restanti regioni sulla base delle corrispondenti assegnazioni deliberate dal C.I.P.E. nelle sedute del 22 gennaio e 24 giugno 1982, come appaiono meglio evidenziati nell'allegato prospetto;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse, per il finanziamento del primo trimestre 1983, è assegnata alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 6.870.250.000.000, comprensiva anche della quota trimestrale delle cure termali e del servizio di guardia medica, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	501.889.000.000
Regione Valle d'Aosta	»	11.776.000.000
Regione Lombardia	»	1.024.758.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	52.869.000.000
Provincia autonoma di Trento	»	63.378.000.000
Regione Veneto	»	554.208.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	172.490.000.000
Regione Liguria	L.	248.576.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	521.640.000.000
Regione Toscana	»	465.897.000.000
Regione Umbria	»	101.063.000.000
Regione Marche	»	182.540.000.000
Regione Lazio	»	683.118.000.000
Regione Abruzzo	»	146.396.000.000
Regione Molise	»	32.467.000.000
Regione Campania	»	654.585.000.000
Regione Puglia	»	455.444.000.000
Regione Basilicata	»	63.272.000.000
Regione Calabria	»	227.034.000.000
Regione Sicilia	»	528.191.000.000
Regione Sardegna	»	178.659.000.000
Totale	L.	6.870.250.000.000

Art. 2.

Per le finalità di cui alle premesse, è assegnato per il fabbisogno finanziario del primo trimestre 1983 alla Associazione italiana della Croce rossa, l'importo di lire 8.086 milioni.

Art. 3.

Per quanto esposto nelle premesse è assegnato per il 1981 alla regione Emilia-Romagna l'importo di lire 2.699.886.000 per il risanamento delle passività delle Officine ortopediche Rizzoli di Bologna.

Art. 4.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1983, per l'importo complessivo di L. 6.878.336.000.000, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 5.

E' autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati nella colonna n. 7 dell'allegato prospetto, facente parte integrale del presente decreto, per la somma complessiva di L. 6.494.232.125.000.

E' autorizzato, inoltre, il versamento di L. 8.086 milioni all'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 2.

E' autorizzato, altresì, a favore della regione Emilia-Romagna il versamento di L. 2.699.886.000 di cui al precedente art. 3.

L'onere complessivo di L. 6.502.318.125.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1983.

L'onere di L. 2.699.886.000 graverà sul cap. 5941/R dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1983
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 326

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Assegnazione 1° trimestre 1982				Assegnazione 1° trimestre 1983		Erogazione art. 6 legge n. 526/1982	
	Regioni D.M. 25-1-1982, 106465 Del. CIPE 22-1-1982 (Col. 1)	Guardia medica Del. CIPE 24-6-1982 (Col. 2)	Termali Del. CIPE 24-6-1982 (Col. 3)	Totale 1° trimestre 1982 (Col. 4) (Col. 1+2+3)	Competenza Del. CIPE 30-12-1982 (Col. 5)	Cassa Del. CIPE 30-12-1982 (Col. 6)	Quote da erogare (Col. 7)	Quote rimaste da pagare (Col. 8)
Piemonte	389.195.500.000	3.319.106.000	985.673.000	393.500.279.000	501.889.000.000	484.279.000.000	484.279.000.000	—
Valle d'Aosta	10.214.500.000	333.710.000	6.108.000	10.554.318.000	11.776.000.000	11.363.000.000	11.363.000.000	—
Lombardia	791.580.750.000	4.004.524.000	1.752.363.000	797.337.637.000	1.024.758.000.000	988.801.000.000	988.801.000.000	—
Pr. aut. Bolzano	42.643.500.000	631.425.000	18.740.000	43.293.665.000	52.869.000.000	51.014.000.000	51.014.000.000	—
Pr. aut. Trento	54.271.250.000	751.577.000	204.449.000	55.227.276.000	63.378.000.000	61.155.000.000	61.155.000.000	—
Veneto	445.921.000.000	2.501.370.000	2.106.140.000	450.528.510.000	554.208.000.000	534.762.000.000	534.762.000.000	—
Friuli-Venezia G.	143.425.750.000	1.166.528.000	408.484.000	145.000.762.000	172.490.000.000	166.438.000.000	166.438.000.000	—
Liguria .	190.754.750.000	781.741.000	92.800.000	191.629.291.000	248.576.000.000	239.854.000.000	239.854.000.000	—
Emilia-Romagna	411.236.250.000	2.886.157.000	7.322.848.000	421.445.255.000	521.640.000.000	503.337.000.000	503.337.000.000	—
Toscana	371.939.750.000	3.352.185.000	3.039.122.000	378.331.057.000	465.897.000.000	449.549.000.000	449.549.000.000	—
Umbria	76.906.750.000	1.136.365.000	221.194.000	78.264.309.000	101.063.000.000	97.517.000.000	97.517.000.000	—
Marche .	136.434.000.000	1.334.842.000	798.355.000	138.567.197.000	182.540.000.000	176.136.000.000	176.136.000.000	—
Lazio . . .	512.018.500.000	2.402.131.000	2.058.267.000	516.478.898.000	683.118.000.000	659.149.000.000	659.149.000.000	—
Abruzzo	118.558.500.000	1.016.213.000	336.521.000	119.911.234.000	146.396.000.000	141.259.000.000	141.259.000.000	—
Molise	25.635.500.000	549.685.000	—	26.185.185.000	32.467.000.000	31.328.000.000	31.328.000.000	—
Campania .	484.126.750.000	2.101.500.000	2.366.750.000	488.595.000.000	654.585.000.000	631.617.000.000	631.617.000.000	—
Puglia	346.130.500.000	2.735.842.000	969.602.000	349.835.944.000	454.444.000.000	439.463.000.000	349.835.944.000	89.627.056.000
Basilicata .	49.907.750.000	986.050.000	36.349.000	50.930.149.000	63.272.000.000	61.052.000.000	61.052.000.000	—
Calabria	171.218.250.000	1.987.181.000	532.750.000	173.738.181.000	227.034.000.000	219.068.000.000	173.738.181.000	45.329.819.000
Sicilia .	394.526.000.000	3.538.496.000	615.768.000	398.680.264.000	528.191.000.000	509.658.000.000	509.658.000.000	—
Sardegna .	150.268.500.000	2.483.372.000	79.872.000	152.831.744.000	178.659.000.000	172.390.000.000	172.390.000.000	—
Totale	5.316.914.000.000	40.000.000.000	23.952.155.000	5.380.866.155.000	6.870.250.000.000	6.629.189.000.000	6.494.232.125.000	134.956.875.000
C.R.I. . .	. . . .	. . . .	. . . . .	8.086.000.000	8.086.000.000	8.086.000.000	8.086.000.000	
				5.388.952.155.000	6.878.336.000.000	6.637.275.000.000	6.502.318.125.000	

(1450)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 febbraio 1983.

Attribuzione ai capi degli IPA nelle province di trascurabile importanza olivicola dei compiti assegnati alla commissione provinciale olio, relativamente alla campagna 1982-83.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto in particolare l'art. 16, comma primo, di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione dell'aiuto alla produzione per l'olio d'oliva della campagna 1979-80, continua ad avere efficacia la disposizione contenuta nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, secondo cui nelle province dove la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministero dell'agricoltura e delle foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti assegnati alla commissione provinciale olio prevista da detti provvedimenti legislativi;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 2965/82 del 5 novembre 1982 recante norme per il pagamento dell'aiuto alla produzione per l'olio d'oliva e di sansa prodotto nella campagna 1982/83;

Visto il proprio decreto 29 novembre 1982, recante disposizioni relative all'aiuto predetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1982;

Considerato che, ai fini degli adempimenti relativi alla corresponsione dell'aiuto alla produzione per l'olio di oliva e di sansa della campagna 1982-83, occorre applicare la citata disposizione sulla assegnazione al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dei compiti attribuiti alla commissione provinciale olio;

Decreta:

I compiti spettanti per legge alla commissione provinciale olio di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche, sono attribuiti, per la campagna 1982-83, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle seguenti province, nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile: Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Nell'espletamento dei compiti suddetti dovranno essere seguiti i criteri indicati nel regolamento (CEE) della commissione n. 2965/82 del 5 novembre 1982 ed applicate le disposizioni riguardanti la materia, contenute nel decreto ministeriale 29 novembre 1982, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro: MANNINO

(1459)

DECRETO 2 marzo 1983.

Abrogazione dell'art. 7, primo comma, del decreto ministeriale 19 novembre 1981 concernente la concessione dell'aiuto comunitario al grano duro di produzione 1982.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 19 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 330 del 1° dicembre 1981, concernente le disposizioni nazionali per la concessione dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1982;

Visto, in particolare, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 7 del citato decreto ministeriale che fa obbligo ai produttori interessati di presentare un'unica dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nel territorio della medesima provincia;

Considerato che tale disposizione, innovativa rispetto alle norme nazionali applicate nella campagna precedente, non ha trovato, in molti casi, applicazione, a causa di ignoranza della stessa, malgrado la pubblicità assicurata attraverso la pubblicazione di detta disposizione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e l'azione divulgativa delle organizzazioni professionali agricole;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di prevedere ed emanare apposita norma che consenta di accogliere ed ammettere a pagamento tutte le dichiarazioni relative alle superfici seminate a grano duro nella campagna agraria 1981-82, presentate in difformità dell'art. 7, primo comma, del decreto ministeriale 19 novembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

La disposizione di cui all'art. 7, primo comma, del decreto ministeriale 19 novembre 1981 è abrogata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1983

Il Ministro: MANNINO

(1544)

DECRETO 3 marzo 1983.

Disposizioni transitorie per l'esercizio dei controlli sulla effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance e successivi regolamenti (CEE) di completamento e di modifica;

Visto il regolamento (CEE) n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e successivi regolamenti di modifica;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni e successivi regolamenti (CEE) di completamento e di modifica;

Visto il regolamento (CEE) n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni e successivi regolamenti (CEE) di modifica;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1983 concernente disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 13 gennaio 1983;

Considerate le difficoltà emerse per la completa attivazione, nei tempi utili, degli strumenti di controllo e di accertamento, laddove maggiore è la concentrazione delle industrie agrumarie;

Visto in proposito la richiesta della regione siciliana intesa a conseguire tempi adeguati all'organizzazione delle verifiche in questione, evitando così interruzioni all'attività di trasformazione;

Convenuto sulla necessità di mantenere, da una parte, il sistema di controllo, così come articolato nel citato decreto ministeriale 7 gennaio 1983 e di assicurare, dall'altra, alle regioni, organismi ed enti chiamati all'esercizio delle verifiche necessarie, un congruo periodo per la preparazione dei mezzi e strumenti idonei relativi;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Per assicurare alle regioni, organismi ed enti chiamati all'esercizio dei controlli, tempi adeguati alla preparazione ed organizzazione relativa, l'entrata in vigore del decreto ministeriale 7 gennaio 1983 concernente disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 13 gennaio 1983, è sospesa fino al 31 maggio 1983.

Art. 2.

Per effetto della sospensione di cui al precedente articolo, i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia e specificati con le circolari ministeriali numeri 73 e 157 rispettivamente del 16 febbraio 1970 e del 7 luglio 1977, vengono effettuati, sino al 31 maggio 1983, dalle regioni interessate congiuntamente all'Istituto nazionale per il commercio estero per quanto riguarda i controlli di cui all'art. 4, lettera *b*), del decreto ministeriale 7 gennaio 1983.

Le certificazioni relative, aventi rilevanza ai fini della concessione della compensazione finanziaria all'industria, sono firmate dal funzionario della regione e dal funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Nei casi di documentata impossibilità dell'Istituto nazionale per il commercio estero a garantire la partecipazione dei propri funzionari ai controlli, nel numero richiesto dalle regioni interessate, i controlli stessi, sulla base delle circolari ministeriali sopra richiamate, sono effettuati dalle regioni competenti per territorio, anche per industrie o gruppi di industrie predeterminati. In tal caso le certificazioni di cui al secondo comma del presente articolo sono firmate dal funzionario delegato della regione interessata.

Art. 3.

Le regioni e l'Istituto nazionale per il commercio estero, nell'esercizio dei controlli del decreto in atto, saranno assistite, ove possibile, dalla Guardia di finanza.

Art. 4.

La corresponsione delle compensazioni finanziarie all'industria di trasformazione, nel periodo di sospensione previsto al precedente art. 1, resta disciplinata dalle circolari n. 73 e n. 157 già richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(1543)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Molini Virga di Palermo è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Manifattura di Pontoglio con sede legale in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Costruzioni ferroviarie di Colleferro con sede in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è prolungata al 30 gennaio 1983 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Torcitura di Sagrado con sede in Cesano Maderno (Milano), stabilimento in Sagrado (Gorizia), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Chimica di Colleferro con sede in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Aerochemie di Colleferro (Roma), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Aerochemie di Colleferro (Roma), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Ceramiche Industriali, sede di Milano, stabilimento di Livorno, è prolungata al 23 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1516)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ent nazionale risi

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 si è provveduto a fissare l'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente nazionale risi nella seguente misura:

compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al trattamento economico iniziale del direttore generale, maggiorato del 20%;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali pari a L. 30.000, senza cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(1522)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Capannori e Lucca

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1983, n. 44131, del Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato della canaletta Mentone sud, diramazione del canale Arnolfini in località Lammari in comune di Capannori, censito in catasto del predetto comune al foglio 56, mappali 808 e 809 per una superficie complessiva di mq 130, tratteggiata in rosso nella planimetria redatta dall'ufficio tecnico erariale di Lucca il 4 agosto 1982 su scala 1:2000; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983, n. 44656, del Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato della canaletta dell'Arancio in comune di Lucca, censito in catasto del predetto comune al foglio n. 133, mappali 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 e 607 per una superficie complessiva di mq 340, tratteggiata in azzurro nella planimetria redatta dall'ufficio tecnico erariale di Lucca il 16 ottobre 1982 in scala 1:1000; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1520)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 7 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1398,300	1398,300	1398,40	1398,300	1398,25	—	1398,200	1398,300	1398,300	—
Dollaro canadese	1144,400	1144,400	1145 —	1144,400	1144,65	—	1144,200	1144,400	1144,400	—
Marco germanico	586,200	586,200	585,20	586,200	584,75	—	585,250	586,200	586,200	—
Fiorino olandese	529,720	529,720	528,50	529,720	527,90	—	529,600	529,720	529,720	—
Franco belga	29,776	29,776	29,70	29,776	29,72	—	29,700	29,776	29,776	—
Franco francese	204,860	204,860	203 —	204,860	202,70	—	205,250	204,860	204,860	—
Lira sterlina	2127,100	2127,100	2122 —	2127,100	2119,85	—	2128,400	2127,100	2127,100	—
Lira irlandese	1948 —	1948 —	1936 —	1948 —	1939 —	—	1952 —	1948 —	1948 —	—
Corona danese	163,510	163,510	162,10	163,510	162,33	—	163,650	163,510	163,510	—
Corona norvegese	197,680	197,680	196,80	197,680	196,78	—	197,900	197,680	197,680	—
Corona svedese	189,600	189,600	188,40	189,600	188,43	—	189,900	189,600	189,600	—
Franco svizzero	689,370	689,370	686,50	689,370	686,60	—	689 —	689,370	689,370	—
Scellino austriaco	83,645	83,645	83,20	83,645	83,25	—	83,750	83,645	83,645	—
Escudo portoghese	14,800	14,800	15,03	14,800	14,95	—	15,350	14,800	14,800	—
Peseta spagnola	10,746	10,746	10,71	10,746	10,65	—	10,750	10,746	10,746	—
Yen giapponese	5,978	5,978	5,96	5,978	5,95	—	5,966	5,978	5,978	—
E.C.U.	1332,880	1332,880	—	1332,880	—	—	1332,880	1332,880	1332,880	—

Media dei titoli del 7 marzo 1983

Rendita 5 % 1935	42,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	95,500
» 5,50 % » » 1969-84	88,625
» 6 % » » 1970-85	86,150
» 6 % » » 1971-86	80,400
» 6 % » » 1972-87	74,850
» 9 % » » 1975-90	75,350
» 9 % » » 1976-91	72,400
» 10 % » » 1977-92	75,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	72,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,650
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,200
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,325
» » » » 1- 9-1981/83	100 —
» » » » 1-10-1981/83	100,325
» » » » 1-11-1981/83	99,950
» » » » 1-12-1981/83	99,850
» » » » 1- 3-1981/84	99,275
» » » » 1- 4-1981/84	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84	97,350
» » » » 1- 1-1982/84	99,375
» » » » 1- 3-1982/84	99,200
» » » » 1- 5-1982/84	98,025
» » » » 1- 6-1982/84	97,350
» » » » 1- 7-1982/84	97,400
» » » » 1- 8-1982/84	97,400
» » » » 1- 1-1982/86	97,750
» » » » 1- 3-1982/86	98,250
» » » » 1- 5-1982/86	98,900
» » » » 1- 6-1982/86	97,600
» » » » 1- 7-1982/86	97,400
» » » » 1- 8-1982/86	97,500
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	101,250
» » » 12 % 1-10-1983	96,550
» » » 12 % 1- 1-1984	95,350
» » » 12 % 1- 4-1984	94,225
» » » 18 % 1- 4-1984	90,900
» » » 12 % 1-10-1984	94,275
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,525
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	100,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1983

Dollaro USA	1398,250
Dollaro canadese	1144,300
Marco germanico	585,725
Fiorino olandese	529,660
Franco belga	29,738
Franco francese	205,055
Lira sterlina	2127,750
Lira irlandese	1950 —
Corona danese	163,580
Corona norvegese	197,790
Corona svedese	189,750
Franco svizzero	689,185
Scellino austriaco	83,697
Escudo portoghese	15,075
Peseta spagnola	10,748
Yen giapponese	5,972
E.C.U. .	1332,880

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di scienze politiche, piazzale Europa, 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 6 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di fisica, piazzale Europa n. 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 86, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di fisica teorica, strada costiera, 11, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 29 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di matematica applicata, piazzale Europa, 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 aprile 1983, ore 9.

(1525)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Saler o

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, via Irno, facoltà di magistero, Salerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 12 aprile 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 92-*bis*, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Baronissi (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 aprile 1983, ore 10;
seconda prova: 14 aprile 1983, ore 10.

(1496)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di filologia moderna, via Festa del Perdono, 7, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 aprile 1983, ore 9,30;
seconda prova: 18 aprile 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concoros pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 119, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, dipartimento di scienze della Terra, sezione di mineralogia, via Botticelli, 23, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova: 13 aprile 1983, ore 8,30.

(1531)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Padova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via VIII Febbraio n. 2, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 22 aprile 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Accademia n. 5, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 13 aprile 1983, ore 8,30.

(1535)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, istituto di patologia generale, viale Morgagni, n. 50, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 aprile 1983, ore 10,30;
seconda prova: 27 aprile 1983, ore 10,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, istituto di storia, via degli Alfani, 56/B, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 22 aprile 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 138, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di architettura, piazza Brunelleschi, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 marzo 1983, ore 11,30;
seconda prova: 29 marzo 1983, ore 9,30.

(1490-1493)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 101, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 19 aprile 1983, ore 9.

(1491)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 120, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto costruzione strade, ferrovie e aeroporti, viale Andrea Doria, 6, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 15 aprile 1983, ore 9.

(1492)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Udine, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 92-*bis*, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Udine, istituto di matematica, informatica e sistematica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 15 aprile 1983, ore 9.

(1526)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di zoologia, viale Poetto n. 1, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 aprile 1983, ore 17,30.

(1527)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze politiche, istituto di studi economici finanziari e statistici, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 20 aprile 1983, ore 9.

(1532)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Siena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, istituto di botanica, via Mattioli n. 4, Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 15 aprile 1983, ore 8,30.

(1533)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 2, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di giurisprudenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 5 maggio 1983, ore 9.

(1534)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto di clinica oculistica, viale San Pietro, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 23 aprile 1983, ore 8,30.

(1497)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 125, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il politecnico di Torino, facoltà di architettura, segreteria del dipartimento di Casa-Città, viale Mattioli, 39, secondo il seguente calendario:

prima prova: 11 aprile 1983, ore 9,30;
seconda prova: 12 aprile 1983, ore 9,30.

(1498)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 37, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, sede universitaria di palazzo Garzoni e Moro, S. Marco 3417, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 12 aprile 1983, ore 9.

(1528)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Macerata.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Macerata, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 5, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Macerata, istituto di diritto pubblico, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 15 aprile 1983, ore 10.

(1529)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a *tre posti* di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 137, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso il politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, aula S. 24, padiglione sud, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 22 aprile 1983, ore 8,30.

(1530)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore univeristario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di patologia generale, facoltà di medicina e chirurgia, corso Tukory, 211, Palermo, secondo il seguente calendario:

prima prova: 17 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 18 maggio 1983, ore 9.

(1494)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 149, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, dipartimento di patologia animale, profilassi ed igiene degli alimenti, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 20 aprile 1983, ore 9.

(1495)

Rinvio della pubblicazione del bando dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Per ragioni tecniche, la pubblicazione del bando dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, preannunciata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 27 gennaio 1983, avverrà nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1983.

Pertanto, il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1983.

(1602)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA, IN ROMA

Concorsi pubblici a posti di collaboratore tecnico-professionale, di operatore tecnico-professionale e di commesso

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale in prova per il reparto sismico.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica o in informatica.

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti i candidati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica - Via Ruggero Bonghi, 11/B - Roma.

Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale in prova per il reparto ionosferico.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica o in ingegneria elettronica.

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti i candidati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica - Via Ruggero Bonghi, 11/B - Roma.

Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico-professionale per il reparto ionosferico.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media).

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti i candidati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica - Via Ruggero Bonghi, 11/B - Roma.

Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di commesso in prova nel ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale di geofisica.

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza elementare.

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti i candidati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica - Via Ruggero Bonghi, 11/B Roma.

Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1499)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avvisi relativi alla pubblicazione della graduatoria generale dei concorsi a posti di dirigente superiore e di aiutante tecnico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 8, agosto 1981, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 12 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 289, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso per titoli di servizio ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale, con decorrenza 1° gennaio 1981, indetto con decreto ministeriale 21 luglio 1980.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 8, agosto 1981, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 27 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 29, che approva le graduatorie di merito, dichiara gli idonei ed i vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti, aumentati a quarantanove, di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1979.

(1382)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 23, IN CONSELVE

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Monselice (Padova).

(123/S)

OSPEDALI « RONZONI, PRINCIPESSA JOLANDA E S. PAOLO » DI MILANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(125/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 65 dell'8 marzo 1983 è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale della previdenza sociale, in Roma: Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo statistico attuariale).

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830680)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.